



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**

hic sunt futura

TASSE, CONTRIBUTI ED ESONERI

**AVVISO AGGIUNTIVO
AL MANIFESTO DEGLI STUDI
PER L'ANNO ACCADEMICO 2021/22
RELATIVO A TASSE, CONTRIBUTI
ED ESONERI**

Nel presente avviso, i documenti e le denominazioni riferite a persone, riportate solo nella forma maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere maschile e femminile.

- 1. PERCHÉ PAGARE LE TASSE UNIVERSITARIE**
- 2. QUANTO E QUANDO SI PAGA**
 - 2.1 Voci della tassazione e contribuzione
 - 2.2 Rate e scadenze di pagamento
 - 2.3 Pre-esonero
- 3. STUDENTI CHE POSSONO BENEFICIARE DI ESONERI O RIDUZIONI**
 - 3.1 Beneficiari
 - 3.2 Come e quando presentare la domanda di esonero o riduzione
 - 3.3 Richiesta di accertamento degli addebiti della seconda e terza rata
- 4. COME SI PAGA**
- 5. PAGAMENTI IN RITARDO**
- 6. STUDENTI ESONERATI DAL PAGAMENTO**
 - 6.1 Come ottenere l'esonero
 - 6.2 Revoca dell'esonero
 - 6.3 Validità delle richieste di benefici
- 7. STUDENTI CHE POSSONO OTTENERE UNA RIDUZIONE**
 - 7.1 Riduzione per merito per gli immatricolati
 - 7.2 Riduzione per condizione economica familiare
 - 7.3 Riduzione forfettaria
 - 7.4 Studenti con profilo a tempo parziale
 - 7.5 Riduzione per studenti iscritti ai corsi inter-ateneo
- 8. STUDENTI LAUREANDI**
- 9. INDENNITÀ**
- 10. REGIME PARTICOLARE DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA**
(Double degree, studenti stranieri, altre convenzioni)
- 11. SANZIONI DISCIPLINARI**
- 12. INTERRUZIONE DEGLI STUDI**
- 13. SOSPENSIONE DEGLI STUDI**
- 14. RINUNCIA AGLI STUDI**
- 15. TRASFERIMENTI DA E VERSO ALTRI ATENEI**
 - 15.1 Trasferimenti da altri atenei
 - 15.2 Trasferimenti per altri atenei
- 16. STUDENTI FUORI CORSO**
- 17. STUDENTI GIÀ LAUREATI O ISCRITTI CON ABBREVIAZIONE DELLA DURATA DEGLI STUDI**
- 18. STUDENTI ISCRITTI A CORSI SINGOLI**
- 19. STUDENTI GIÀ IMMATRICOLATI CHE SI ISCRIVONO A CORSI DI LAUREA PROGRAMMATI A LIVELLO NAZIONALE IN ALTRI ATENEI**
- 20. RICONOSCIMENTO DI TITOLI ACCADEMICI STRANIERI**
 - 20.1 Riconoscimento parziale
 - 20.2 Riconoscimento integrale
- 21. ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E AI CORSI DI DOTTORATO**
 - 21.1 Scuole di Specializzazione
 - 21.2 Scuole di Specializzazione di Area Medica
 - 21.3 Corsi di dottorato di ricerca
- 22. RIMBORSI**
- 23. CONTROLLI SUI CONTENUTI DELLE DICHIARAZIONI**
- 24. SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DEL MERITO SCOLASTICO**
- 25. FONTI NORMATIVE E TRATTAMENTO DATI**
- 26. ALTRE INFORMAZIONI**

1. DIRITTI E DOVERI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLE TASSE UNIVERSITARIE

La contribuzione studentesca è necessaria per sostenere una parte dei costi dei servizi dedicati agli studenti (didattica, laboratori, servizi generali) stimati dal MIUR in € 7.369 annui a studente (DM 585 del 8 agosto 2019).

Il pagamento della prima rata delle tasse di iscrizione, delle eventuali tasse arretrate dovute e della tassa regionale per il diritto allo studio consente allo studente di frequentare le lezioni, le esercitazioni, i laboratori, di prenotarsi agli esami e di ricevere certificati.

Tali diritti sono esercitabili fino alla scadenza stabilita per il pagamento, se prevista, della rata successiva e sono sospesi fino a quando non vengono eseguiti i pagamenti degli addebiti dovuti.

2. QUANTO E QUANDO SI PAGA

2.1 VOCI DELLA TASSAZIONE E CONTRIBUZIONE

1. La quota annuale di iscrizione universitaria, al netto di quanto eventualmente versato ai fini delle prove di ammissione ai corsi di studio, è suddivisa in 3 rate che includono:

- il contributo omnicomprensivo annuale (fino ad un massimo di 1.800,00 € per chi non ha diritto ad alcun tipo di riduzione. L'importo sale a 1.900,00 € per chi è fuori corso dal secondo anno in poi o che, per effetto del riconoscimento di carriere precedenti, non ha diritto ad alcun tipo di riduzione); in questa quota è compresa anche la copertura assicurativa per infortuni per tutte le attività universitarie svolte anche all'estero;
- la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, che l'Ateneo trasferisce integralmente all'Agenzia Regionale per il diritto allo studio (ARDIS). La tassa regionale ha un importo variabile (120,00€; 140,00€ o 160,00€), determinato in base all'ISEE valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. Per chi non ha diritto a riduzioni o non ha presentato domanda di riduzione, la tassa regionale ammonta a 160,00€ (vd. nota tabella 2);
- l'imposta di bollo (16,00€) assolta in modo virtuale - autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 del 23/06/2015.

AVVERTENZA PER I LAUREANDI

Chi intende laurearsi in uno degli appelli relativi all'anno accademico 2020/21 **NON DEVE** rinnovare l'iscrizione all'anno accademico 2021/22 entro il 5 ottobre 2021 e deve presentare domanda di laurea entro la scadenza prevista per l'appello prescelto; se poi non consegue il titolo, può rinnovare l'iscrizione all'anno accademico 2021/22 entro il 31 marzo 2022, senza alcuna sanzione. Maggiori dettagli al punto 8 del presente Avviso.

Eventuali richieste di riduzioni del contributo omnicomprensivo relative all'anno accademico 2020/21 devono comunque essere presentate, con le previste modalità, entro il 5 ottobre 2021.

2. I criteri in base ai quali sono applicati esoneri e riduzioni del contributo omnicomprensivo sono spiegati in dettaglio ai successivi punti 6 e 7.

Il pagamento in ritardo delle singole rate comporta un addebito aggiuntivo, come indicato al punto 5 del presente Avviso.

2.2 RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO

Le rate sono così articolate:

- **PRIMA RATA: 630,00€**, se non è previsto il pre-esonero, da versare ai fini dell'immatricolazione o rinnovo iscrizione. **Scadenza di pagamento: 5 ottobre 2021** se non diversamente indicato nei Manifesti degli Studi dei singoli corsi di studio. Il pagamento della prima rata, per l'importo dovuto, è condizione necessaria per perfezionare l'iscrizione, che decorre a tutti gli effetti dalla data del pagamento. La prima rata include l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio, addebitata nella misura minima di 120,00€.
- **SECONDA RATA: importo massimo fino a 540,00 €** se lo studente non ha diritto a riduzioni. In tale importo è inclusa l'eventuale integrazione della tassa regionale (20€ o 40€), se dovuta. Tale integrazione è applicata, con i criteri stabiliti per la generalità degli studenti, anche agli iscritti alla Scuola Superiore. **Scadenza di pagamento: 31 marzo 2022.**
- **TERZA RATA: importo massimo fino a 806,00 €** aumentato a 906,00€ per chi è fuori corso dal secondo anno in poi o non ha diritto ad alcun tipo di riduzione per effetto del riconoscimento di carriere precedenti. Scadenza di pagamento: **31 maggio 2022.**

Si può chiedere il frazionamento in due tranches della seconda e della terza rata, nel rispetto delle scadenze ordinarie previste. Pertanto la seconda rata, anche se frazionata dovrà essere saldata entro il 31 marzo e la terza entro il 31 maggio. La richiesta va inviata via mail a dirittoallostudio@uniud.it dal proprio account SPES in tempo utile per rispettare la scadenza ed evitare di incorrere nell'addebito del contributo di ritardato pagamento di cui al successivo punto 5. Per scadenze diverse è necessario fornire adeguata motivazione e documentazione a supporto nella mail di richiesta.

Ai fini del calcolo degli addebiti, gli importi dell'ISEE sono arrotondati all'unità per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro oppure per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 99,50 diventa 100; 99,51 diventa 100; 99,49 diventa 99).

2.3 IL PRE-ESONERO

Il pre-esonero è applicato **in via provvisoria** a chi:

- A) è in possesso dei requisiti per l'assegnazione della borsa di studio erogata dall'ARDIS e li ha dichiarati nella domanda online di immatricolazione all'anno accademico 2021/22 o è in possesso dei requisiti previsti per mantenere l'idoneità all'assegnazione della borsa di studio per l'anno accademico 2020/21. **Il pre-esonero sarà confermato solo** se la persona risulterà idonea o assegnataria della borsa di studio erogata dall'ARDIS per l'anno accademico 2021/22;
- B) dichiara nella domanda di immatricolazione online di avere un ISEE2021 non superiore a 23.000,00€ oppure nell'anno accademico 2020/21 era esonerato dal pagamento del contributo onnicomprensivo per condizione economica **ed è anche in possesso dei requisiti di merito previsti per la concessione del beneficio anche per l'anno accademico 2021/22. La conferma del pre-esonero** è subordinata al possesso dei requisiti di merito previsti e alla presentazione, entro il 5 ottobre 2021 nei modi stabiliti dall'Ateneo, della domanda di adeguamento del contributo onnicomprensivo alla condizione economica familiare;
- C) dichiara nella domanda online di immatricolazione e documenti una disabilità pari o superiore al 66% o certificata ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge104/1992. La conferma del pre-esonero avviene a fronte della presenza della documentazione attestante la disabilità;
- D) è iscritto/a alla Scuola Superiore dell'Ateneo. In tal caso, l'importo dovuto è di 336,00€, comprensivi della quota minima di tassa regionale e imposta di bollo;
- E) proviene da altri atenei, anche esteri, nel solo caso in cui siano state sottoscritte convenzioni specifiche che disciplinano la contribuzione studentesca.

Il pre-esonero non si applica all'imposta di bollo e alla tassa regionale per il diritto allo studio. Fanno eccezione i casi A) e C), per i quali, fino ad eventuale revoca del pre-esonero, per regolarizzare l'immatricolazione/iscrizione è richiesto il pagamento di 16,00€ (imposta di bollo assoluta in modo virtuale) entro il 5 ottobre 2021.

In tutti i casi di revoca del pre-esonero, entro il 16 dicembre 2021 si deve procedere al pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto a **saldo della prima rata**. L'iscrizione è considerata regolare a decorrere dalla data di pagamento di quanto ancora dovuto. Chi paga in ritardo, anche la sola quota di 16€, non è considerato regolarmente iscritto fino al pagamento del contributo di cui al successivo punto 5.

3 STUDENTI CHE POSSONO BENEFICIARE DI ESONERI O RIDUZIONI

3.1 BENEFICIARI

1. Sono previste le seguenti tipologie di esenzione dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale (per dettagli leggere punto 6.1):

- fruizione di una borsa di studio erogata dall'ARDIS;
- fruizione di una borsa del Ministero Affari Esteri;
- **disabilità certificata pari o superiore al 66% o ai sensi dell'art.3, comma 1, legge 104/92;**
- **concessione di un esonero straordinario**

2. Sono previste le seguenti tipologie di riduzione del contributo onnicomprensivo annuale:

- **per condizione economica familiare attestata con ISEE** (vedi punto 7.2);
- **status di studente genitore** (vedi punto 7.3, b);
- **profilo di studente a tempo parziale** (vedi punto 7.4).

3. Per informazioni sugli interventi per il diritto allo studio (ad esempio borse di studio, posti alloggio, servizio mensa) rivolgersi integralmente all'ARDIS (Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio) in viale Ungheria 39/b ad Udine oppure consultare il "Bando per l'attribuzione dei benefici regionali e universitari" pubblicato all'indirizzo <http://www.ARDIS.fvg.it> e attenersi alle modalità e alle scadenze in esso indicate.

3.2 COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI ESONERO O RIDUZIONE

1. Per presentare domanda è necessario essere già in possesso dell'**ISEE 2021 valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario** (di seguito definita ISEE2021).

È opportuno che gli interessati si rivolgano per tempo ad un centro di assistenza fiscale (CAF o ad altro soggetto abilitato per il rilascio, che non è immediato, dell'attestazione ISEE.

Per presentare domanda si deve utilizzare ESCLUSIVAMENTE la procedura telematica disponibile sul sito web dell'ARDIS, all'indirizzo <http://www.ARDIS.fvg.it>, **attenendosi alle disposizioni riportate all'art.6 del Bando Unico pubblicato dall'ARDIS**. In particolare, per gli studenti italiani o residenti in Italia l'accesso alla procedura avviene con SPID o con CIE (carta di identità elettronica). Gli studenti non italiani si devono attenere a quanto riportato all'art.6 del Bando Unico pubblicato dall'ARDIS. La procedura è comune all'ARDIS e all'Università e quindi la compilazione della domanda deve essere portata a termine una sola volta, tenendo conto della scadenza più prossima relativa ai benefici (Università e/o ARDIS) che si intende richiedere.

Non è necessario allegare o consegnare l'ISEE2021 in quanto i dati saranno acquisiti per via telematica dall'ARDIS, che provvederà a sua volta a renderli disponibili all'Università per gli interventi di competenza.

Al termine dell'inserimento dei dati si deve confermare e salvare quanto inserito. Se l'operazione è correttamente conclusa, l'utente riceve una mail all'indirizzo di posta elettronica che ha indicato nella domanda e può stampare l'attestazione ufficiale di quanto ha richiesto per l'a.a. 2021/22. Tale attestazione ha anche il valore di ricevuta di presentazione della domanda.

La compilazione della domanda non implica l'automatica concessione dei benefici richiesti. **Non saranno accolte domande presentate in tempi e modi diversi da quanto indicato.**

2. La compilazione per via telematica della domanda di riduzione/esonero tasse per l'anno accademico 2021/22 è possibile dalla prima metà del mese di luglio e fino alle ore 13 del 5 ottobre 2021, anche nei casi in cui non sia stata ancora perfezionata l'immatricolazione o l'iscrizione.

La presentazione della domanda di riduzione delle tasse entro il 5 ottobre 2021 va eseguita anche da chi intende laurearsi in appelli dell'anno accademico 2020/21, a prescindere che, conseguito il titolo, la persona conti di iscriversi ad altro corso di studio nell'anno accademico 2021/2022 o, avendo presentato domanda di laurea, non consegue il titolo e debba rinnovare l'iscrizione al corso di studio per l'anno accademico 2021/2022.

Dopo le ore 13 del 5 ottobre 2021 non sarà possibile utilizzare la procedura on-line e non saranno accolte domande presentate in ritardo, fatta eccezione per i casi specificati al seguente punto 3.

3. È consentito presentare domanda entro i trenta giorni successivi all'immatricolazione/iscrizione esclusivamente a chi si immatricola o si iscrive dopo il 5 ottobre 2021 nei seguenti casi:

- iscrizione a seguito di trasferimento da altro ateneo;
- immatricolazione (prima iscrizione universitaria in assoluto) a corsi di laurea di primo livello o laurea magistrale a ciclo unico;
- iscrizione al primo anno di corsi di laurea magistrale biennale, avendo conseguito nell'anno accademico 2020/2021 una laurea di primo livello presso altri atenei.

4. È invece consentito presentare domanda in ritardo dal 5 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 nel solo caso di documentata impossibilità a presentare la domanda nei termini e se in possesso di un ISEE2021 richiesta prima del 5 ottobre e di importo non superiore a 30.000,00 Euro, nei seguenti casi:

- immatricolazione (prima iscrizione universitaria in assoluto) a corsi di laurea di primo livello o laurea magistrale a ciclo unico, anche antecedente al 5 ottobre 2021;
- iscrizione ad anni successivi al primo con iscrizione effettuata entro il 5 ottobre 2021, fermo restando il possesso di entrambi i requisiti di cui alle lettere a) e b) del punto 7.2 del presente Avviso
- studenti genitori
- laureandi/e dell'anno accademico 2020/21 che abbiano già presentato domanda di laurea per appelli di quell'anno accademico fermo restando il possesso di entrambi i requisiti di cui alle lettere a) e b) del punto 7.2 del presente Avviso

La domanda deve riportare motivazione del ritardo e l'indicazione esplicita del beneficio richiesto. Alla domanda va allegata copia di un valido documento di identità, dell'ISEE2021, tranne il caso in cui si chieda la riduzione legata allo status di studenti genitori. La domanda deve essere inviata a amce@uniud.it.

3.3 RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DEGLI ADDEBITI DELLA SECONDA O TERZA RATA

Chi, avendo presentato domanda di riduzione delle tasse, ritiene vi siano errori negli addebiti può chiedere **entro e non oltre il 31 marzo 2022** una verifica, adeguatamente motivata, utilizzando l'utenza di posta elettronica assegnata dall'ateneo con il servizio SPES e scrivendo all'indirizzo dirittoallostudio@uniud.it.

Non saranno comunque accolte le domande di esonero/riduzione presentate dopo l'emissione dei bollettini a saldo e non saranno prese in considerazione le richieste inviate da indirizzi personali non riconoscibili dal sistema di posta elettronica dell'Ateneo o presentate dopo il 31 marzo 2022.

4. COME SI PAGA

Per effettuare i pagamenti, l'utente deve accedere alla sezione "segreteria" e poi alla voce "pagamenti" dell'area riservata del servizio on-line di Esse3, ed usare il servizio PagoPA. L'università non risponde per disguidi derivanti dall'utilizzo di procedure di pagamento diverse, errate o non preventivamente autorizzate dal competente ufficio. Le singole operazioni di pagamento sono soggette a commissioni stabilite dai soggetti abilitati al servizio di acquisizione pagamenti e non dipendono in alcun modo dall'Ateneo. L'utente è tenuto a verificare tipologia di servizio e correttezza dell'operazione di pagamento con il PSP (prestatore del servizio di pagamento) prescelto.

5. PAGAMENTI IN RITARDO

Il pagamento oltre il termine di scadenza determina l'addebito di un contributo per ritardato pagamento che ammonta a:

- 30,00 € per ritardi entro 20 giorni (solari) dalla scadenza prevista;
- 50,00 € per ritardi dal ventunesimo giorno al quarantesimo (solari) dalla scadenza prevista;
- 100,00 € per ritardi oltre i 40 giorni (solari) dalla scadenza prevista.

Tale contributo è applicato su ogni singola rata pagata in ritardo, a prescindere dagli importi e dalla voce di costo relativa alla rata. Fino al versamento del contributo per ritardato pagamento, lo studente non sarà considerato regolarmente iscritto per l'anno accademico in cui è in difetto con il pagamento e non potrà sostenere esami.

Non saranno prese in considerazione le richieste di esonero o di rimborso dell'addebito per ritardato pagamento se non nel caso in cui il ritardo nel pagamento delle rate dipenda da documentate ragioni di forza maggiore connesse all'operatività dell'istituto bancario. **Non rientrano in tale categoria gli ordinativi di pagamento per i quali la procedura bancaria preveda esplicitamente l'esecuzione del pagamento in giornate successive all'ordine.**

6. STUDENTI ESONERATI DAL PAGAMENTO

6.1. COME OTTENERE L'ESONERO

Nel caso di:

- 1) **idoneità o assegnazione di borse di studio erogate da enti regionali per il diritto allo studio:** se il beneficio è erogato dall'ARDIS di Udine non si deve presentare alcuna specifica richiesta all'Ateneo perché l'esonero sarà gestito d'ufficio. Se il beneficio è erogato da altri enti, si deve presentare domanda di rimborso delle tasse eventualmente pagate secondo le modalità indicate al punto 22 del presente Avviso, allegando autocertificazione in cui siano riportati i riferimenti dell'ente erogatore, del bando di concorso relativo all'assegnazione della borsa e la dichiarazione di sussistenza del beneficio per l'anno accademico in corso,
- 2) **disabilità certificata pari o superiore al 66% o ai sensi dell'art.3, comma 1, legge 104/92,** chi si iscrive per la prima volta deve chiedere l'esonero usando la procedura on-line di richiesta benefici sul sito web dell'ARDIS e caricare il verbale della commissione medica che ha accertato l'invalidità al momento dell'iscrizione sul portale on line dell'Università di Udine. Per gli iscritti agli anni successivi, l'esonero è applicato d'ufficio fino alla data dell'eventuale revisione, indicata nella certificazione, da parte della competente commissione medica. Lo studente deve comunque comunicare tempestivamente tutte le variazioni accertate dalle competenti commissioni in merito alla percentuale dell'invalidità;
- 3) **borse assegnate dal Ministero degli Affari Esteri:** le persone interessate devono comunicare il loro status entro 30 giorni dalla notifica di assegnazione della borsa all'ufficio Diritto allo Studio e servizi integrati dell'Area Servizi per gli Studenti.
- 4) **esoneri straordinari:** la richiesta deve essere adeguatamente documentata e presentata in forma scritta entro il 5 ottobre 2020 **o, solo per avvenimenti successivi a tale data, entro il 31 marzo 2022.**
Condizione necessaria per la presentazione della domanda è il pagamento di quanto dovuto a titolo di prima rata per l'a.a.2021/22 e di quanto già addebitato prima della presentazione della richiesta. Va allegata l'ISEE2021. La concessione e la misura dell'esonero sono un atto discrezionale, che può essere adottato una volta sola nella carriera scolastica della persona. Pertanto è possibile che la richiesta non venga accolta. Può essere richiesto un esonero straordinario solo nei seguenti casi:
 1. decesso di uno o entrambi i genitori nel corso del 2021 con significativa ed imprevedibile riduzione della capacità economica familiare;
 2. significativa ed imprevedibile riduzione della capacità economica familiare per perdita del lavoro nel corso del 2021 di un familiare convivente;
 3. impossibilità a sostenere esami e frequentare lezioni per motivi di salute e per almeno tre mesi continuativi, documentati da adeguata certificazione medica;
 4. possesso di un permesso di soggiorno per "richiesta asilo politico" o per "asilo politico, protezione sussidiaria, motivi umanitari" rilasciato dalle competenti Questure a condizione che documentino il conseguimento di un titolo di studio, valido per l'accesso al corso scelto, rilasciato da un istituto esterno al sistema educativo italiano.

Non saranno prese in considerazione richieste diversamente motivate, incomplete o presentate fuori termine.

La domanda, con tutta la documentazione necessaria, deve pervenire entro le scadenze indicate usando una delle seguenti modalità:

- consegna di persona allo sportello dell'ufficio tasse di via Gemona 92 negli orari di apertura al pubblico;
- invio a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Università degli Studi di Udine – Area Servizi agli studenti – via Palladio 8 -33100 Udine;
- con PEC all'indirizzo: amce@postacert.uniud.it;
- scrivendo a dirittoallostudio@uniud.it utilizzando esclusivamente le credenziali assegnate dal servizio di posta elettronica per studenti (SPES).

In caso di invio a mezzo posta o con PEC, alla domanda va allegata una copia di un valido documento di identità della persona richiedente.

6.2 REVOCA DELL'ESONERO

Gli esoneri possono essere oggetto di un provvedimento di revoca da parte dell'ente che lo ha concesso o conseguenti ad accertamenti disposti d'ufficio. Coloro ai quali l'esonero sia stato revocato sono tenuti a regolarizzare la propria posizione pagando quanto dovuto entro la scadenza indicata nella comunicazione inviata a mezzo posta elettronica dal servizio.

6.3 VALIDITÀ DELLA RICHIESTA DI BENEFICI

Fatto salvo quanto previsto per gli studenti con invalidità accertata di cui al punto 6.1, la richiesta di riduzioni delle tasse universitarie non può essere fatta valere per anni accademici diversi. Per gli interventi relativi all'anno accademico 2021/22 non si terrà pertanto conto di domande consegnate dagli interessati negli scorsi anni accademici e di richieste presentate dopo le scadenze previste.

7. STUDENTI CHE POSSONO OTTENERE UNA RIDUZIONE

7.1. RIDUZIONE PER MERITO PER GLI IMMATRICOLATI

Gli immatricolati al primo anno di corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico che abbiano superato l'esame di maturità con un punteggio di 100/100 hanno diritto ad una riduzione del contributo onnicomprensivo fino a 300,00€, calcolata solo su quanto eventualmente dovuto a titolo di seconda e terza rata. Ai fini dell'applicazione della riduzione per

merito, si considera l'iscrizione al primo anno, anche in caso di nuova iscrizione a seguito di rinuncia agli studi dopo l'immatricolazione. Tale riduzione può però essere effettivamente fruita una sola volta nella carriera dello studente. La riduzione per merito scolastico è calcolata d'ufficio e può essere concessa anche nel caso in cui sia stato richiesto l'adeguamento delle tasse universitarie alla condizione economica familiare, ma non è cumulabile con altre forme di esonero/riduzione.

7.2 RIDUZIONE/ESONERO PER CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE

La richiesta di adeguamento del contributo onnicomprensivo alla condizione economica familiare va compilata usando la procedura on-line, secondo quanto indicato nel precedente punto 3.2. Chi non presenta domanda nei tempi e modi previsti non ha diritto a riduzioni. L'esenzione dal pagamento di imposta di bollo e/o tassa regionale è applicata solo nei casi previsti da specifica normativa. La riduzione per condizione economica familiare è incompatibile con la richiesta di riduzioni forfetarie o con il meccanismo di contribuzione studentesca previsto per chi aderisce al profilo a tempo parziale.

L'adeguamento del contributo onnicomprensivo alla condizione economica è previsto solo se sussistono entrambi i seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'università da un numero di anni accademici inferiore, o uguale, alla durata normale del corso di laurea di attuale iscrizione, aumentata di uno. Nel caso di iscrizione di laureati a una seconda laurea di pari livello o magistrale a ciclo unico o di iscrizione con riconoscimento di atti di carriera da corsi singoli, abbreviazione della durata degli studi, passaggio di corso di laurea, trasferimento o rivalutazione di carriera pregressa, si terrà conto del numero complessivo degli anni di iscrizione;
- b) conseguimento, tra il 10 agosto 2020 e il 10 agosto 2021 (tabella 1) come previsto dalla normativa vigente, di almeno 10 crediti formativi universitari se iscritti nell'anno accademico 2021/22 al secondo anno di carriera scolastica; i crediti richiesti sono 25 nel caso di iscrizione ad anni successivi al secondo. **Non sono presi in considerazione i crediti relativi a forme di valutazione intermedia, di qualsiasi tipo.**

In particolare, chi è in possesso dei requisiti di cui sopra:

- se appartiene ad un nucleo familiare il cui ISEE, calcolato secondo quanto previsto dalla vigente normativa per gli interventi per il diritto allo studio universitario, è inferiore o eguale a 23.000,00€, ottiene l'esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Chi, pur avendo un'ISEE inferiore o uguale a 23.000,00 € è in possesso del solo requisito di cui alla lettera b) ma non di quello di cui alla lettera a) versa un contributo di 200,00 €;
- se appartiene ad un nucleo familiare il cui ISEE, calcolato secondo quanto previsto dalla vigente normativa per gli interventi per il diritto allo studio universitario, sia compreso tra 23.001,00 e 30.000,00€ dovrà versare un importo ridotto rispetto al massimo previsto (vd. Tabella 2). L'importo del contributo onnicomprensivo è determinato secondo i criteri stabiliti dalla normativa nazionale. È prevista una maggiorazione del contributo onnicomprensivo annuale di 300,00€ per chi è in possesso del solo requisito di cui alla lettera b) ma non quello di cui alla lettera a);
- se appartiene ad un nucleo familiare il cui ISEE, calcolato secondo quanto previsto dalla vigente normativa per gli interventi per il diritto allo studio universitario, sia compreso tra 30.001,00 e 60.000,00 € versa un contributo onnicomprensivo annuale secondo gli importi indicati in tabella 2.

TABELLA 1. crediti richiesti nel periodo di riferimento in base al numero di anni di iscrizione universitaria

Numero di anni iscrizione universitaria incluso il 2021/22	Crediti sostenuti tra il 10 agosto 2020 e il 10 agosto 2021		
	Laurea triennale	Laurea magistrale a ciclo unico	Laurea magistrale (biennale)
1	0	0	0
2	10	10	10
3	25	25	25
4	25	25	Non sono previsti esoneri per condizione economica
5	Non sono previsti esoneri per condizione economica	25	
6		25	
7		25 (solo Medicina e Chirurgia)	
8 o successivi		Non sono previsti esoneri per condizione economica	

TABELLA 2. Importi

Fascia ISEE in Euro	Contributo omnicomprendivo di Ateneo in euro	Imposta di bollo e tassa regionale in Euro**	Importo I rata in Euro*	Importo II rata in Euro*	Importo III rata in Euro*
da 0,00 a 23.000,00	0	136,00**	136,00	0	0
da 23.001,00 a 24.000,00	da 140,00 a 154,00	da 136,00 a 156,00**	290,00	20,00	0
da 24.001,00 a 26.000,00	da 385,00 a 455,00	da 136,00 a 156,00**	591,00	20,00	0
da 26.001,00 a 28.000,00	da 683,00 a 787,00	da 136,00 a 156,00**	630,00	313,00	0
da 28.001,00 a 30000,00	da 945,00 a 1071,00	da 136,00 a 156,00**	630,00	520,00	77,00
tra 30.001,00 e 40.000,00	1.300,00	da 136,00 a 156,00**	630,00	520,00	306,00
tra 40.001,00 e 50.000,00	1.500,00	da 136,00 a 176,00**	630,00	540,00	506,00
tra 50.001,00 e 60.000,00	1.700,00	176,00**	630,00	540,00	706,00
>60.000,00 compreso chi non ha presentato l'attestazione ISEE o non ha diritto a riduzioni	1.800,00	176,00**	630,00	540,00	806,00
Fuori corso finali dal secondo anno e non aventi diritto a riduzioni per effetto del riconoscimento di carriere precedenti	1.900,00	176,00*	630,00	540,00	906,00

*l'importo delle rate è al lordo di eventuali rimborsi dovuti per altre forme di esonero e tiene conto della somma dell'importo maggiore di contributo omnicomprendivo, imposta di bollo e tassa regionale relativi a ciascuna fascia ISEE, con gli importi già arrotondati secondo i criteri indicati al punto 2.2 del presente Avviso. Le riduzioni in base alla condizione economica sono applicate solo se sussistono tutti i requisiti indicati nel presente Avviso

**ATTENZIONE: l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è determinato nel seguente modo:

- 120,00 € per ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
- 140,00€ per ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
- 160,00€ per ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio o nei casi in cui non venga presentata domanda per la riduzione delle tasse o non si abbia diritto a riduzioni.

L'importo minimo della tassa regionale è versato all'atto del pagamento della prima rata. Il conguaglio di quanto ancora dovuto a titolo di tassa regionale sarà eseguito sulla seconda rata con scadenza 31 marzo 2022. Chi non paga la tassa regionale nella misura dovuta non ha accesso ai servizi erogati dall'ARDIS e, dopo il 31 marzo 2022, nemmeno in ESSE3 per la prenotazione e la registrazione di esami o la stampa di certificati.

7.3 RIDUZIONE FORFETTARIA

Possono chiedere la riduzione forfettaria studenti/esse genitori e il personale dipendente dell'Università degli Studi di Udine che presentano domanda nei tempi e modi indicati al par. 3.2 del presente Avviso. La riduzione forfettaria non è cumulabile con altre forme di riduzioni.

Gli studenti/esse genitori iscritti/e fino al primo anno fuori corso incluso del proprio corso di studi, pagano in tutto 1.250,00€. La domanda può essere presentata solo se i figli non hanno compiuto il terzo anno di età. Se entrambi i genitori sono studenti dell'Università degli Studi di Udine, ciascuno di loro può richiedere il beneficio per il corrente anno accademico. Il beneficio non è cumulabile con altre forme di esonero o riduzione.

Il personale dipendente dell'Università degli Studi di Udine, segnalando il proprio status di dipendente dell'Ateneo a dirittoallostudio@uniud.it sarà tenuto solo al pagamento della prima rata. Il beneficio è concesso fino al primo anno fuori corso incluso del proprio corso di studi (o per un pari numero di anni di iscrizione universitaria), successivamente al quale vale quanto previsto per gli altri studenti universitari.

7.4 STUDENTI CON PROFILO A TEMPO PARZIALE

L'iscrizione con profilo a tempo parziale è consigliata a chi, per motivi di lavoro o altro, programma la propria carriera scolastica prevedendo di non riuscire a sostenere più di 30 CFU per anno accademico e ritiene di poter concludere il percorso universitario in un numero di anni di iscrizione pari al doppio della durata normale del corso di studi. Si accede al profilo di studente a tempo parziale compilando la domanda di riduzione tasse entro il 5 ottobre 2021, secondo quanto descritto al punto 3.2.

L'iscrizione e il mantenimento del profilo a tempo parziale per l'anno accademico 2021/22 è consentita a chi:

- è iscritto con la qualifica "in corso". Il profilo a tempo parziale può essere mantenuto per un numero di anni pari al doppio del numero di anni di durata normale del corso a cui ci si può ancora iscrivere (tab.3);
- sosterrà da un minimo di 15 ad un massimo di 30 CFU tra il 1 ottobre 2021 e il 30 settembre 2022, con una soglia di tolleranza sul limite massimo di 10 CFU per l'intero anno accademico 2021/22, come specificato in tabella 3.

Non possono chiedere l'iscrizione con profilo a tempo parziale coloro che:

- sono iscritti alla Scuola Superiore, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria e in Medicina e Chirurgia;

- hanno carriere attive con un numero di anni di iscrizione universitaria superiore alla durata normale del corso a cui sono iscritti e i fuori corso.

Per gli iscritti ai corsi di laurea di primo e secondo livello in Scienze Motorie, delle professioni sanitarie e al corso di laurea di secondo livello di Biotecnologie Sanitarie l'iscrizione al percorso a tempo parziale è consentita solo previa autorizzazione da parte dei competenti organi del corso di studio. I crediti relativi a moduli di esami integrati o altre forme di valutazione intermedia non sono considerati ai fini del calcolo dei CFU previsti per mantenere il profilo, alla pari di convalide di esami sostenuti al di fuori del periodo di riferimento o relative a carriere pregresse. In quest'ultimo caso il computo di anni di iscrizione avviene con le regole previste per la generalità degli studenti in caso di iscrizione con abbreviazione della durata degli studi.

È possibile passare dal profilo a tempo pieno a quello a tempo parziale o viceversa solo una volta nell'arco della carriera universitaria, rimanendo iscritti allo stesso corso di laurea. Se lo studente non completa la carriera entro il numero di anni previsti per il suo percorso a tempo parziale, sarà equiparato allo studente a tempo pieno per quello che concerne la carriera e le tasse di iscrizione. Si procederà analogamente nel caso di superamento del numero massimo di CFU previsti (30+10) o di mancato raggiungimento della soglia minima per anno accademico. Le verifiche relative al mantenimento dello status di studente a tempo parziale sono eseguite d'ufficio, dopo il 30 settembre di ogni anno.

Nel caso che si possa mantenere il profilo a tempo parziale, il regime di contribuzione studentesca prevede il pagamento delle tasse nella misura ordinaria prevista dal punto 7.2 per gli anni di durata normale di iscrizione al corso, con attribuzione della fascia di costo inferiore all'importo massimo solo a fronte della presentazione della domanda di riduzione in base all'ISEE con le modalità ed entro le scadenze previste per la generalità degli studi e l'esonero dal pagamento del contributo per il triennio (nel caso di iscrizione a laurea triennale), biennio (in caso di iscrizione a laurea magistrale biennale) o quinquennio (in caso di iscrizione alla laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza) successivo, ad esclusione dell'imposta di bollo, della tassa regionale per il diritto allo studio e di un contributo forfettario di 100,00 €, fermo restando il mantenimento dell'iscrizione al predetto corso di laurea.

Le modalità di contribuzione per il profilo a tempo parziale non sono cumulabili con altre forme di benefici o riduzioni delle tasse universitarie (fatti salvi eventuali esoneri previsti per legge) e non consentono la partecipazione ai bandi per collaborazione studenti "200 ore" ex Decreto Legislativo 68/2012. Lo studente iscritto con profilo a tempo parziale in un anno accademico precedente al 2017/18 mantiene le condizioni previste all'atto dell'iscrizione con tale profilo. Agli studenti lavoratori che hanno richiesto il regime di pagamento forfettario entro l'anno accademico 2016/17 e hanno mantenuto anche per l'anno accademico 2021/22 i requisiti previsti in quell'anno per tale meccanismo, attestando che l'attività lavorativa è tuttora in corso, la riduzione forfettaria è calcolata d'ufficio.

TABELLA 3. CRITERI PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE

Anni di iscrizione in base alla durata normale del	Anni di iscrizione a tempo parziale	Numero massimo di CFU acquisibili in base agli anni di iscrizione (+10 cfu di tolleranza)	Numero minimo di CFU da acquisire tra il 1 ottobre 2021 e il 30 settembre 2022	Numero di anni entro i quali va conseguita la laurea a partire dall'anno di iscrizione a tempo parziale
LAUREA TRIENNALE				
1	1^ Iscrizione I anno	30	15	6
	2^ Iscrizione I anno	60	15	5
2	1^ Iscrizione II anno	90	15	4
	2^ Iscrizione II anno	120	15	3
3	1^ Iscrizione III anno	150	15	2
	2^ Iscrizione III anno	180	15	1
LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA				
1	1^ Iscrizione I anno	30	15	4
	2^ Iscrizione I anno	60	15	3
2	1^ Iscrizione II anno	90	15	2
	2^ Iscrizione II anno	120	15	1
LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA a ciclo unico quinquennale				
1	1^ Iscrizione I anno	30	15	10
	2^ Iscrizione I anno	60	15	9
2	1^ Iscrizione II anno	90	15	8
	2^ Iscrizione II anno	120	15	7
3	1^ Iscrizione III anno	150	15	6
	2^ Iscrizione III anno	180	15	5
4	1^ Iscrizione IV anno	210	15	4
	2^ Iscrizione IV anno	240	15	3
5	1^ Iscrizione V anno	270	15	2
	2^ Iscrizione V anno	300	15	1

7.5 RIDUZIONE PER STUDENTI ISCRITTI A CORSI INTER-ATENEVO CON L'UNIVERSITÀ DI TRIESTE.

Gli studenti iscritti a corsi di laurea attivati in modalità inter-atenevo tra le Università di Trieste e Udine pagano 100€ in meno rispetto a quanto previsto per la fascia di appartenenza (Tabella 2), ferme restando le altre disposizioni di cui al par.7.

8. STUDENTI LAUREANDI

Ai fini del presente Avviso sono considerati studenti laureandi coloro che abbiano presentato formale domanda di ammissione all'esame generale di laurea risultando iscritti all'ultimo anno di corso.

Chi ritiene di laurearsi entro la sessione straordinaria dell'anno accademico 2020/21 **NON DEVE PAGARE la prima rata per l'iscrizione all'anno accademico 2021/22 entro il 5 ottobre 2021 e deve presentare domanda di laurea entro la scadenza prevista per l'appello prescelto; se poi non consegue il titolo, può rinnovare l'iscrizione**

all'anno accademico 2021/22 entro il 31 marzo 2022, senza alcuna sanzione. La seconda e terza rata devono essere pagate entro il 31 maggio 2022. A chi si iscrive dopo i termini indicati sarà addebitato il contributo per ritardato pagamento secondo quanto previsto al precedente punto 5.

Chi chiede di sostenere l'esame di laurea in uno degli appelli dell'anno accademico 2020/21 dopo avere preso iscrizione all'anno accademico 2021/22, dovrà presentare domanda scritta con cui chiede l'annullamento dell'iscrizione all'anno accademico 2021/22 (domanda in carta resa legale con marca da bollo da 16,00€). L'accoglimento della domanda potrà avvenire solo dopo la scadenza di consegna tesi, è discrezionale da parte dell'Università e non prevede alcun rimborso di quanto versato per l'iscrizione al 2021/22 in armonia con la vigente normativa (RD 1269/38 art. 27)

Chi ha presentato nei termini previsti domanda di ammissione all'appello straordinario dell'esame generale di laurea per l'a.a. 2020/21 avendo terminato tutti gli esami di profitto entro la data di consegna della tesi e che, per sopravvenute esigenze legate al completamento dell'elaborato finale per ragioni scientifiche decise e esplicitamente attestate dal docente relatore, abbia la necessità di posticipare la discussione dell'esame finale alla prima sessione utile dell'anno accademico 2021/22, pagherà solo la prima rata di iscrizione per quell'anno accademico se invia una richiesta scritta con allegata la dichiarazione del docente relatore a dirittoallostudio@uniud.it entro il 30 aprile 2022. Non saranno prese in considerazione altre motivazioni.

Anche gli studenti laureandi in appelli relativi all'anno accademico 2020/21, se intendono chiedere riduzioni delle tasse per l'anno accademico 2021/22, devono presentare domanda di riduzione delle tasse universitarie entro il 5 ottobre 2021. Non saranno accolte domande presentate fuori termine.

9. INDENNITÀ

Per l'anno accademico 2021/22 sono previste le seguenti indennità:

- partecipazione all'esame di abilitazione per corsi di laurea area sanitaria: 120,00 €;
- iscrizione a corsi singoli: 300,00 € a corso fino al conseguimento di un numero massimo di 30 CFU per anno accademico. Se si intende conseguire un numero maggiore di CFU è obbligatoria l'iscrizione ordinaria ad un corso di laurea;
- rilascio duplicato smart card: 25,00 €;
- rilascio diploma di laurea con astuccio contenitore: 52,00€;
- trasferimento ad altro ateneo: 100,00 €;
- passaggio ad altro corso di laurea dell'Università di Udine: 30,00 € (sono esonerati gli studenti che successivamente all'immatricolazione, risultino vincitori nelle graduatorie dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale programmati a livello nazionale e locale);
- concorsi di ammissione ai corsi di laurea: 45,00€ per corsi di laurea a programmazione nazionale tranne che per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia (100,00 Euro) e 30,00€ per gli altri corsi fatto salvo quanto diversamente indicato nei rispettivi manifesti degli studi;
- concorsi di ammissione ai percorsi di dottorato: 25,00€
- rilascio di 5 copie aggiuntive del Diploma supplement: 52,00 €
- conferimento del titolo italiano equipollente a seguito della procedura di **riconoscimento integrale** del titolo di studio straniero: 316,00€ per presentare domanda di riconoscimento e 330,00€ per perfezionamento pratica e rilascio attestato
- conferimento del titolo italiano equipollente a seguito della procedura di **riconoscimento parziale** del titolo di studio straniero con iscrizione al corso di laurea: tasse di iscrizione a cui viene detratta la quota di 300,00€ versati all'atto della presentazione della domanda di riconoscimento titolo
- riconoscimento preventivo carriera studenti (*): 100,00 €
- Inserimento a piano di studio di esami sovrannumerari per una totale pari o superiore a 60 CFU rispetto a quelli previsti per il percorso di studio regolare: 30€ ad esame

(*) dovuto qualora gli interessati, con carriere universitarie sostenute in Italia, chiedano indicazione formale dei crediti che saranno loro riconosciuti in caso di immatricolazione con abbreviazione di corso, passaggio da altro corso di laurea o trasferimento da altro ateneo nell'anno accademico 2021/22.

Le indennità versate sono rimborsate d'ufficio o su richiesta dell'interessato, solo se il pagamento è stato eseguito per errore o non è previsto.

10. REGIME PARTICOLARE DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA (Double degree, studenti stranieri, altre convenzioni, progetto Marco Polo)

Gli studenti iscritti a corsi con rilascio di un doppio titolo per i quali sia esplicitamente previsto il pagamento delle tasse universitarie e nella sede convenzionata, saranno esonerati dal pagamento delle tasse presso l'Ateneo per il periodo di frequenza nella sede estera convenzionata. Non rilevano le somme versate alla sede convenzionata per la copertura di piccole spese, assicurazioni sanitarie, spese per trasporti, iscrizioni ad associazioni di studenti e in generale tutto ciò che non costituisce tassa di iscrizione (*tuition fees*).

Se esplicitamente previsto nell'ambito di convenzioni o altri atti con soggetti pubblici e privati, possono essere definite modalità diverse di pagamento delle tasse universitarie, fermo restando il pagamento di quanto previsto a titolo di imposta di bollo e tassa regionale per il diritto allo studio.

11. SANZIONI DISCIPLINARI

Lo studente cui sia stata inflitta nel corso dell'anno accademico una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione non ha diritto ad alcuna riduzione delle tasse universitarie. Qualora lo studente abbia già fruito di una riduzione, essa sarà revocata e l'interessato sarà tenuto a pagare il contributo onnicomprensivo nella misura massima stabilita per il corrente anno accademico.

12. INTERRUZIONE DEGLI STUDI

L'interruzione degli studi universitari è prevista dalla vigente normativa solo se lo studente non si iscrive e non compie atti di carriera scolastica per almeno due interi anni accademici consecutivi. Periodi di inattività inferiori ai due anni accademici non costituiscono interruzione. L'interruzione non è prevista per i corsi di studio di durata annuale. Il sostenimento di atti di carriera scolastica nel periodo di interruzione comporta l'obbligo di pagamento delle tasse universitarie dovute per l'anno accademico a cui tali atti sono riferiti e l'interruzione per gli altri anni accademici potrebbe

non essere concessa, qualora ne decadano i presupposti definiti per legge.

Chi intende riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione, deve presentare un'istanza in carta legale indirizzata al Magnifico Rettore con cui chiede la ricognizione della qualità di studente, ed effettuare i seguenti versamenti:

- eventuale saldo delle tasse universitarie relative all'ultimo anno accademico di regolare iscrizione, compresi gli addebiti del contributo per ritardato pagamento;
- pagamento di un diritto fisso pari a 200,00 € per ogni anno accademico in cui non sia stata presa iscrizione;
- contributo onnicomprensivo annuale per l'iscrizione all'anno accademico 2021/22.

La semplice posticipazione del pagamento di una o più rate delle tasse universitarie relative ad un anno accademico a cui si è già iscritti non costituisce interruzione degli studi ma semplice ritardo che comporta l'addebito del previsto contributo per ritardato pagamento. Il pagamento del diritto fisso di ricognizione non è previsto nel caso in cui la persona abbia terminato tutti gli esami e, dopo un periodo di interruzione di almeno due anni accademici consecutivi, rinnovi l'iscrizione al solo fine dell'ammissione e sostenimento dell'esame finale di laurea (progetto Ri-scatta la laurea).

13. SOSPENSIONE DEGLI STUDI

Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate, debitamente certificate, devono presentare istanza scritta e in carta legale all'Ufficio Diritto allo studio e servizi integrati, Area servizi agli studenti, per ottenere l'esonero totale dal pagamento di quanto dovuto per l'iscrizione nel periodo di sospensione. Tale istanza non può avere effetto retroattivo. Negli anni accademici oggetto di sospensione non possono essere compiuti atti di carriera scolastica. La sospensione può essere richiesta e fatta valere per almeno un anno accademico intero, non per periodi inferiori. La richiesta di sospensione non è revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del requisito minimo per accedere alle riduzioni.

14. RINUNCIA AGLI STUDI

Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi. La rinuncia deve essere manifestata con atto scritto in modo chiaro ed esplicito senza condizioni, termini e clausole che ne restringano l'efficacia. L'istanza va presentata su carta resa legale. La modulistica è reperibile presso gli sportelli dell'Area Servizi per la Didattica o sul sito web dell'Ateneo.

Non è prevista ad alcun titolo la restituzione di quanto versato ai fini dell'iscrizione dallo studente che presenti formale istanza di rinuncia agli studi. Coloro che, in caso di rinuncia agli studi, perdano il diritto al pre-esonero o all'esonero, devono effettuare il pagamento di quanto ancora dovuto a titolo di prima rata, se non versata in precedenza; in caso contrario, la domanda di rinuncia degli studi non sarà accolta.

La convalida di atti di carriera relativi a precedenti carriere scolastiche è subordinata al regolare pagamento di quanto dovuto per l'iscrizione agli anni accademici in cui si sono sostenuti gli atti di carriera di cui si chiede il riconoscimento.

15. TRASFERIMENTI DA E VERSO ALTRI ATENEI

15.1 TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI.

La domanda di riduzione delle tasse deve essere presentata entro il 5 ottobre 2021 con la prevista procedura on-line (vd. punto 3.2) o, comunque, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione in questo Ateneo, con domanda in carta semplice a cui va allegata l'ISEE o la documentazione attestante l'eventuale disabilità, se non dichiarata in precedenza. Se la domanda è riferita ai benefici previsti per studenti genitori, la persona interessata deve autocertificare il possesso di tale status. Per informazioni scrivere a studenti@uniud.it o a dirittoallostudio@uniud.it

Nel caso di trasferimento senza riconoscimento di crediti sostenuti nella carriera pregressa, per il solo anno di prima iscrizione a Udine, si terrà conto dei crediti sostenuti nell'altro ateneo tra il 10 agosto 2020 e il 10 agosto 2021 e del numero di anni di iscrizione ai fini della determinazione degli importi da versare tenendo conto dell'eventuale ISEE presentata. Per quanto pagato nella sede di provenienza, si deve verificare la possibilità di rimborso presso l'altro ateneo.

15.2 TRASFERIMENTI VERSO ALTRI ATENEI

Chi intende trasferirsi nell'anno accademico 2021/22 presso altro ateneo non deve rinnovare l'iscrizione a quell'anno, con la sola eccezione di coloro che si sono iscritti al primo anno nel 2021/22 che devono essere in regola con pagamento della prima rata e presentare domanda secondo le indicazioni riportate nei Manifesti degli Studi per i singoli percorsi di studio.

Chi intende presentare domanda di trasferimento in un'altra università **NON** deve presentare all'Università di Udine la domanda di riduzione/esonero delle tasse universitarie e non può chiedere la ricognizione della qualità di studente per l'anno 2020/2021.

Non è previsto il rimborso della prima rata di contributo onnicomprensivo annuale versata per il 2021/22 se:

- lo studente ha compiuto atti di carriera scolastica ovvero ha chiesto ed ottenuto il rilascio di certificati di qualsiasi tipo attestanti l'iscrizione all'anno accademico 2021/22;
- l'iscrizione deve essere mantenuta o deve essere fatta risultare nel foglio di congedo, cioè nella certificazione che deve essere inviata all'università presso cui lo studente si trasferisce (esempio: studenti immatricolati o iscritti al primo anno, che optino per altra sede universitaria), anche se la richiesta di trasferimento è stata presentata prima del 7 gennaio 2022.

16. STUDENTI FUORI CORSO

Gli studenti che, al termine della durata normale del corso a cui sono iscritti non abbiano sostenuto tutti gli esami previsti, possono rinnovare la propria iscrizione assumendo la qualifica di studenti fuori corso. Lo studente al primo anno fuori corso, se in possesso dei previsti requisiti, può presentare la domanda di riduzione del contributo. Coloro che sono iscritti al secondo anno fuori corso o ad anni successivi nell'anno accademico 2021/22 pagano la somma massima prevista, con la sola eccezione di chi, presentando domanda nei tempi e modi previsti, ha un ISEE inferiore a 30.000,00 Euro ed è in possesso dei requisiti di cui al punto 7,2 lettera b.

17. STUDENTI GIÀ LAUREATI O ISCRITTI CON ABBREVIAZIONE DELLA DURATA DEGLI STUDI

Ferme restando le disposizioni nel presente Avviso che disciplinano l'accesso alle varie forme di esonero o riduzione, chi ha già una laurea e si iscrive ad un corso di laurea di pari livello non può chiedere riduzioni delle tasse universitarie se ottiene il riconoscimento anche parziale di atti di carriera pregressa. Per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di esami sostenuti in precedenti iscrizioni universitarie, il computo degli anni di iscrizione viene effettuato tenendo conto anche degli anni relativi alla precedente carriera in cui sono stati sostenuti quegli esami.

18. STUDENTI ISCRITTI A CORSI SINGOLI

Il contributo di iscrizione è pari a 300,00€ per ciascun corso singolo. Non è ammessa l'iscrizione a più di cinque corsi singoli o a corsi singoli per più di 30 CFU complessivi per anno accademico. Oltre tali limiti è obbligatoria l'iscrizione ad un corso di laurea.

L'iscrizione a corsi singoli è subordinata al possesso di titolo idoneo per l'ammissione a corsi di studi universitari ed è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad un corso di laurea o con carriere universitarie ancora aperte. Per particolari esigenze didattiche o organizzative, per alcuni insegnamenti potrebbe non essere consentita l'iscrizione come corso singolo. Non è possibile l'iscrizione a corsi singoli per insegnamenti di cui si è già sostenuto il relativo esame in passato.

L'esame relativo al corso singolo deve essere sostenuto entro l'anno accademico in cui è stata presa iscrizione all'insegnamento. In caso contrario, non sono previsti rimborsi o il riutilizzo ad altro scopo delle somme versate.

Gli esami sostenuti a seguito di iscrizione a singoli insegnamenti possono essere oggetto di riconoscimento nei percorsi di laurea. Ai fini delle riduzioni, se gli esami relativi ai corsi singoli sono convalidati in un percorso di laurea, nel computo degli anni di iscrizione universitaria saranno conteggiati anche gli anni accademici in cui sono stati sostenuti tali corsi.

L'iscrizione a un corso singolo non conferisce lo status di studente.

19. STUDENTI GIÀ IMMATRICOLATI CHE SI ISCRIVONO A CORSI DI LAUREA PROGRAMMATI A LIVELLO NAZIONALE IN ALTRI ATENEI

Gli studenti immatricolati a corsi di laurea dell'Università di Udine per l'anno accademico 2021/22 che risultino, successivamente all'immatricolazione, vincitori in altri atenei nelle graduatorie dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale programmati a livello nazionale indicati nell'Avviso del MIUR del 11 marzo 2020, una volta iscritti presso l'altra università possono richiedere il rimborso di quanto versato a titolo di contributo onnicomprensivo per l'immatricolazione presso l'Università di Udine. Le richieste di rimborso devono essere presentate secondo quanto indicato nel punto 22 del presente Avviso, specificando il corso di laurea a cui ci si è iscritti (denominazione e classe), posizione in graduatoria e ateneo di nuova iscrizione.

20. RICONOSCIMENTO DI TITOLI ACCADEMICI STRANIERI

20.1 RICONOSCIMENTO PARZIALE.

Nell'ipotesi in cui il riconoscimento sia parziale e pertanto comporti l'iscrizione ad un corso di laurea con abbreviazione della durata degli studi, è possibile accedere ai benefici legati alla condizione secondo le regole previste per la generalità degli studenti. A quanto dovuto per l'iscrizione viene detratta la quota di 300,00€, già inclusa nei 316,00€ versati all'atto della presentazione della domanda di riconoscimento titolo.

20.2 RICONOSCIMENTO INTEGRALE.

Nell'ipotesi in cui il riconoscimento sia integrale, oltre ai 316,00€ versati per presentare domanda di riconoscimento è dovuto l'importo di 330,00€ per perfezionamento pratica e rilascio attestato.

21 ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

21.1 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Le tasse per l'iscrizione alle scuole di specializzazione dell'Ateneo possono essere pagate in due o tre rate, a seconda di quanto previsto dai rispettivi Manifesti degli Studi, in base ai seguenti criteri:

- prima rata di 700,00 € da pagarsi entro i termini di iscrizione previsti dai relativi Manifesti degli Studi
- seconda rata da pagarsi entro il 31 marzo 2022;
- terza rata (o seconda nel caso di due rate) a saldo: entro il 31 maggio 2022.

Gli iscritti alle Scuole di specializzazione usufruiscono degli esoneri o di riduzioni nei termini indicati nei rispettivi Manifesti degli Studi o nel presente Avviso. Agli iscritti alle scuole di specializzazione si applicano gli addebiti previsti in caso di ritardato pagamento delle singole rate con le stesse modalità previste per gli iscritti ai corsi di laurea. Il pagamento di quanto previsto per l'iscrizione alle Scuole avviene con le stesse modalità previste per gli iscritti ai corsi di laurea.

L'utilizzo dei servizi SPES e ESSE3 on-line, anche per quanto concerne il pagamento delle tasse di iscrizione, è **obbligatorio** per tutti gli iscritti alle scuole di specializzazione. L'Università declina qualsiasi responsabilità per disagi derivanti dalla mancata osservanza da parte dell'utente delle disposizioni riportate nel presente Avviso.

21.2 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA

Per gli iscritti alle Scuole di specializzazione in area Medica l'importo massimo previsto per l'iscrizione all'anno accademico 2021/22 è di 1.900,00€. Coloro la cui condizione economica familiare, determinata con l'ISEE 2021 valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, non sia superiore a 30.000,00€, possono richiedere una riduzione dell'importo da versare presentando domanda in carta semplice entro il 5 ottobre 2021 (o entro i trenta giorni successivi all'immatricolazione alla Scuola) e allegando l'ISEE. La domanda, unitamente all'allegato richiesto, può essere consegnata o spedita allo sportello per il Diritto allo Studio e i Servizi Integrati dell'Area Servizi agli Studenti in via Gemona 92 a Udine o inviata via mail, utilizzando SOLO l'utenza SPES, a dirittoallostudio@uniud.it.

Non saranno prese in considerazione domande fatte pervenire fuori termine o incomplete.

Sono tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi per l'importo massimo coloro che:

- > non presentano domanda o lo fanno dopo la scadenza sopra indicata;
- > dichiarano un ISEE superiore ai limiti indicati in tabella 4;
- > siano in possesso di un altro diploma di specializzazione e/o di dottorato;
- > abbiano riportato sanzioni disciplinari (solo per l'anno accademico in cui è stata applicata la sanzione).

Per ottenere le agevolazioni in base alla situazione economica, è necessario rivolgersi preventivamente ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o altro soggetto abilitato per provvedere al rilascio dell'attestazione ISEE.

Se in possesso dei previsti requisiti, gli importi che gli iscritti sono tenuti a versare sono quelli indicati nella tabella di seguito riportata:

TABELLA 4

Fasce di contribuzione in base all'ISEE (valori in €)	Contributo omnicomprensivo annuale	I rata (inclusa tassa minima regionale e imposta di bollo)**	Il rata in Euro**
0-15000,00	1414,00	700,00**	850,00
15001,00 -30000,00**	1564,00	700,00**	da 1000,00 a 1020,00
Dichiarazione non presentata o con ISEE superiore a 30000,00**	1724,00	700,00**	1200,00

** vd. nota tabella 2.

A fronte di dichiarazioni non veritiere, oltre alle sanzioni previste per legge, si procederà con la revoca del beneficio e al recupero delle somme non introitate, ferma restando anche la possibilità di adottare sanzioni disciplinari a carico degli interessati.

21.3 CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Per l'a.a. 2021/2022 chi si iscrive al primo anno o agli anni successivi dei corsi di dottorato di ricerca deve pagare un contributo universitario di 100,00€, oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario e all'imposta di bollo, qualora non esentati da disposizioni normative. Il contributo per la partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato del 37° ciclo è di 25,00€.

Informazioni specifiche sono reperibili alla pagina <https://www.uniud.it/it/ricerca/lavorare-nella-ricerca/dottorato-ricerca>

22. RIMBORSI

L'Università provvede a rimborsare con procedura avviata d'ufficio, senza richiesta da parte degli interessati:

- il contributo omnicomprensivo annuale versato da studenti beneficiari di esonero. Nel caso di borsisti ARDIS il rimborso è eseguito dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva;
- i pagamenti non dovuti e rilevati nei controlli eseguiti dall'amministrazione universitaria, fatto salvo quanto previsto per i laureandi che non hanno diritto ad alcun rimborso (punto 8 del presente Avviso);

Il procedimento è seguito dall'ufficio per il Diritto allo Studio e i Servizi Integrati dell'Area Servizi per gli Studenti, che procederà, se necessario, a richiedere agli interessati le integrazioni eventualmente necessarie alla liquidazione del rimborso.

Per casi diversi da quelli sopra indicati, la richiesta di rimborso va presentata, in forma scritta in uno dei seguenti modi:

- 1) all'ufficio Protocollo dell'Ateneo, via Palladio, 8 Udine
- 2) con spedizione per posta con raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Università degli Studi di Udine - Area Servizi per gli Studenti - via Gemona, 92 - 33100 Udine
- 3) per chi dispone di posta elettronica certificata (PEC), con mail all'indirizzo amce.postacert@uniud.

La richiesta di rimborso deve riportare:

- i dati anagrafici, la matricola (se già iscritti) il codice fiscale, l'indirizzo a cui l'Ateneo può inviare comunicazioni e gli eventuali recapiti telefonici e di posta elettronica della persona interessata;
- la motivazione;
- le coordinate bancarie (IBAN) del conto, di cui si deve essere intestatari o cointestatari, su cui accreditare il rimborso. L'IBAN può anche essere inserito dai diretti interessati accedendo alla sezione ANGRAFICA della propria pagina personale del servizio online di Esse3. Nel caso di banche estere, va dichiarato l'IBAN e il BIC code, nonché denominazione ed indirizzo completo della filiale dell'istituto bancario. Qualora lo studente non abbia un proprio conto l'Ateneo potrà procedere al rimborso secondo modalità che saranno comunicate dall'Ente Tesoriere.

Nei casi in cui il conto comunicato dovesse risultare intestato a terzi, estinto o non corretto e si determini quindi la necessità di eseguire supplementi di istruttoria e emettere un nuovo mandato di pagamento, l'Ateneo tratterà dalla somma dovuta l'importo di 30€ per spese amministrative. **Non saranno prese in considerazione le richieste relative ai casi per i quali il presente Avviso prevede esplicitamente l'impossibilità di rimborso.** In tali casi, il non accoglimento della richiesta è automatico e non è previsto l'invio di ulteriore comunicazione agli interessati.

23. CONTROLLI SUI CONTENUTI DELLE DICHIARAZIONI

La concessione di benefici di carattere economico (borse di studio, riduzioni tasse) in base all'autocertificazione rilasciata da un utente comporta il controllo di veridicità dei dati dichiarati con verifiche mirate o a campione. Tali controlli sono eseguiti con i diretti interessati o con la collaborazione di altri soggetti istituzionali. Nel caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alle sanzioni penali ed amministrative previste per legge, si procederà alla revoca del beneficio e al recupero delle somme non introitate, ferma restando la possibilità, da parte dell'Ateneo, dell'adozione di sanzioni disciplinari, compreso l'annullamento di atti di carriera. Gli esiti degli accertamenti saranno messi a disposizione dell'ARDIS per verificare se lo studente ha impropriamente usufruito di benefici erogati da quell'ente. Analogamente l'Università utilizzerà le comunicazioni che saranno inviate dall'ARDIS a seguito dei controlli eseguiti da quell'Ente.

24. SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DEL MERITO SCOLASTICO

A partire dall'anno 2014/15 l'Università di Udine incentiva e valorizza il merito scolastico dei laureati per mezzo di un sistema di premialità dettagliato sul sito web dell'Ateneo, voce Tasse, contributi, esoneri e merito.

25. FONTI NORMATIVE E TRATTAMENTO DATI

Legge n. 59 del 15 marzo 1997 e successive modificazioni; D.P.R. n. 306 del 25 luglio 1997; D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; D.P.C.M. del 9 aprile 2001; Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003; Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004; Decreto Legislativo n.68 del 29 marzo 2012; Regolamento Didattico d'Ateneo approvato con Decreto Rettorale n. 335 del 27 giugno 2013; D.P.C.M 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e s.m.i.; legge 11 dicembre 2016, n. 232 ("legge di stabilità 2017"), art. 1, commi 252-267; DM n.277 del 28-03-2019. Delibera del Senato Accademico del 27 aprile 2021 e del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2021; decreto ministeriale n.256 del 18 marzo 2021. Decreto interministeriale 1014 del 3 agosto 2021.

Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni di cui al decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni. Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni, svolte anche con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate alla determinazione delle tasse in base all'ISEE e alla concessione di esoneri e riduzioni. I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti dalla vigente normativa.

Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Udine nella figura del suo legale rappresentante il Magnifico Rettore. Responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente della Direzione Didattica e Servizi agli studenti.

26. ALTRE INFORMAZIONI

SCADENZE

Tutte le scadenze sono riportate sul sito web dell'Ateneo, www.uniud.it voce Tasse merito e nella pagina informativa del singolo Corso di laurea, menu azzurro, voce: Tasse, merito e diritto allo studio.

ORARI DI SERVIZIO AL PUBBLICO

Gli orari di apertura al pubblico degli sportelli a servizio degli studenti sono i seguenti:

•Udine: Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9.30 alle 11.30. Martedì dalle 11 alle 13. Giovedì anche dalle 14 alle 16 (escluso il mese di agosto).

•Gorizia: Lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 11.30. Martedì dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16 (escluso il mese di agosto). Giovedì dalle 9.30 alle 11.30 e dalle ore 14 alle 16 (escluso il mese di agosto).

•Pordenone: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Martedì anche dalle 14 alle 16 (escluso il mese di agosto).

Fino alla conclusione dell'emergenza COVID19 e a nuova comunicazione, gli sportelli funzioneranno con modalità a distanza (piattaforma Teams, contatti telefonici, e-mail).

Gli sportelli di tutte le sedi rimarranno chiusi il sabato e nei giorni festivi, nei giorni feriali dal 9 al 15 agosto 2021 (riapertura il 16 agosto) e dal 27 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 (riapertura il 7 gennaio 2022). La chiusura nel periodo pasquale sarà comunicata sul sito web di ateneo. E' inoltre prevista la chiusura locale delle sedi per festività patronali:

- > 16 marzo (Gorizia);
- > 8 settembre (Pordenone);
- > 12 luglio (Udine).

Numero Verde 800241433

Il numero verde è attivo dal 5 luglio 2021 al 11 ottobre 2021 dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, il venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

A partire dal 12 ottobre 2021 è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Il servizio fornisce SOLO informazioni di carattere generale, contenute nei Manifesti degli Studi. Il servizio con operatore non è attivo al di fuori dei giorni e degli orari indicati, oltre che nei giorni di chiusura programmata degli uffici.

Tasse e Diritto allo studio

Per Informazioni sui contenuti dell'Avviso:

Direzione Didattica e Servizi agli studenti - Ufficio per il diritto allo studio e i servizi integrati via Gemona 92, 33100 Udine

indirizzo di posta elettronica dirittoallostudio@uniud.it

Facebook: gruppo Help! uniud official

Instagram: @tutoruniud

Servizio di Assistenza agli studenti disabili o con DSA - Via Gemona 92 –33100 Udine tel.+39 0432 556804

Le finalità del Servizio sono l'assistenza, l'integrazione sociale e la tutela dei diritti degli studenti disabili e degli studenti con DSA. Lo studente che intende avvalersi del servizio, indipendentemente dalla percentuale e dal tipo di disabilità, è invitato a segnalare il proprio nominativo ai predetti recapiti. Il personale addetto potrà così trasmettergli il modulo di richiesta servizi e fornirgli ulteriori informazioni relative al servizio offerto.

SERVIZI TELEMATICI

L'Università degli Studi di Udine fornisce a tutti i suoi studenti:

- una casella di posta elettronica personale (SPES), che è lo strumento di comunicazione ufficiale e riconosciuto dall'Ateneo per le comunicazioni da e per gli studenti. TUTTE le comunicazioni relative alla carriera scolastica saranno inviate a tale casella di posta assegnata dall'ateneo. Non è garantita risposta a comunicazioni o richieste inviate attraverso caselle di posta elettronica diverse da quella ufficiale (SPES).

- l'utilizzo del Sistema informativo per la didattica ESSE3 per la visualizzazione degli appelli, l'iscrizione agli esami, la visualizzazione dei risultati delle prove intermedie, la visualizzazione e la stampa di certificati come promemoria o ai fini di un'autocertificazione, la visualizzazione e stampa dei bollettini di pagamento;

- una tessera d'identificazione elettronica (smart card).

AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (ARDIS)

sede di Udine Viale Ungheria 39/b -33100 Udine tel. +39 0432 245772 fax +39 0432 245777 info.udine@ardis.fvg.it

Ha lo scopo di promuovere, attuare e coordinare i vari interventi a favore degli studenti universitari, per esempio con l'erogazione di borse di studio contributi e premi per tesi di laurea, assegni aggiuntivi per gli studenti che partecipano a corsi universitari all'estero, borse di studio per laureandi e laureati, servizi abitativi, contributi per locazioni ed attività convittuali, agevolazioni per abbonamenti per trasporti, servizi di ristorazione, servizi di informazione, orientamento e consulenza, servizi per attività culturali e ricreative e ogni forma di intervento volta a favorire il diritto allo studio. Per la visione dei bandi di concorso si prega di consultare il sito ARDIS sull'indirizzo web: www.ardis.fvg.it o di recarsi presso la sede dell'Ente.

Udine, 24 settembre 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo Di Silverio

IL RETTORE
Prof. Roberto Pinton